



TRIBUNALE DI VERONA

TRIBUNALE DI VERONA

Il Giudice del Registro delle Imprese

Letto il ricorso proposto ex art. 2189 c.civ. da Pr. S. avverso il diniego del Conservatore dei Registri delle Imprese di Verona di procedere all'iscrizione della citazione con la quale la medesima ha chiesto al tribunale scaligero di:

- 1) accertare, a suo favore, la totale proprietà delle partecipazioni sociali in Sv. srl, ora fiduciariamente intestate a FIVERRE s.r.l. (in misura del 99%) e a Sc. F. (per il residuo 1%);
- 2) trasferirle dette partecipazioni, previo pagamento ai fiduciari del valore nominale dei titoli in causa.

osservato che il Conservatore, con ampia motivazione, ha rifiutato l'iscrizione in questione sulla premessa dell'estraneità dell'atto iscrivendo al catalogo contemplato dagli artt. 2188, 2189 c. civ. e dall'art. 7, comma 2, lett. B) del d.p.r. n. 581/95;

osservato, al riguardo, che la giurisprudenza puntualmente richiamata dall'istante ha tuttavia impresso al c.d. principio di tipicità delle iscrizioni un notevole processo di adattamento, per così dire, "teleologico";

che, invero, come già si era avuto modo di precisare, in via ermeneutica, in altro non recente provvedimento di questo G.R.<sup>1</sup>, i compiti di pubblicità-notizia assegnati al Registro delle Imprese rispondono all'esigenza di assicurare ai terzi che si accingono a stringere rapporti giuridici con la società o con la compagine di essa adeguata informazione in ordine a taluni assetti cruciali della vita sociale onde non metterne a rischio le eventuali attività negoziali (si pensi alle notizie afferenti la sede sociale, le persone degli amministratori, il capitale sociale, la dinamica circolatoria delle partecipazioni e gli atti di disposizione che le riguardano, le modificazioni statutarie sopravvenute, etc.);

che, dunque, proprio per non frustrare la teleologia pragmatica di tale peculiare forma di pubblicità, deve accedersi all'interpretazione "estensiva" del sistema normativo esaminato (*lex minus dixit quam voluit*), non essendo immaginabile, per il principio di non contraddizione interna, che il legislatore possa aver negato pubblicità *erga omnes* ad eventi che comunque investono - sia pure in forma interlocutoria - atti e/o fatti per i quali è prevista invece l'iscrizione obbligatoria, posto che simile scelta finirebbe per inficiare gravemente, minandola, la qualità stessa dell'iscrizione tipica<sup>2</sup>;

che, pertanto, il Conservatore, accanto all'iscrizione *officiosa* degli atti tipicamente contemplati dalla legge (e costituenti, in quanto tali, un numero chiuso), possa altresì procedere - se del caso sollecitando l'intervento del Giudice del Registro ex art. 2190 c. civ. *lato sensu* inteso - alle iscrizioni aventi finalità "complementare" rispetto agli atti tipici predetti;

---

<sup>1</sup> Ingenito c. Conservatore del Registro delle Imprese, avverso l'iscrizione della revoca dello stato di liquidazione della società, in ragione dell'annullamento, con sentenza ancora non passata in giudicato, della relativa delibera assembleare

<sup>2</sup> a conforto di quanto ritenuto giunge ampia giurisprudenza di settore: così, ad es., già Trib. Milano 3.4.2000, Giud. Tarantola, quanto all'iscrizione dell'amministratore giudiziario nominato in sede di sequestro penale; v. inoltre Trib. Milano 3.12.2001, Giud. Tarantola, secondo cui "il principio di tassatività delle iscrizioni deve essere inteso non nel senso di ritenere iscrivibili soltanto gli atti ai quali la legge faccia espresso riferimento, ma nel senso che l'iscrizione possa intervenire in tutti i casi in cui dal sistema del codice civile e delle leggi speciali dovesse emergere l'ammissibilità"; in particolare, nel senso testè ritenuto, merita di essere segnalato il decreto di Trib. Ferrara, Giud. Celso, 13.4.2006, secondo cui "il principio di "tipicità" valutato unitamente al principio della completezza non esclude che possano essere resi pubblici atti che potrebbero modificare situazioni soggette a pubblicità, anche se l'atto da iscriverne non è fra quelli "tipici"; ed ancora, Trib. Milano 22.12.2010. G.R. dott. E. Riva Crugnola nonché Trib. Alessandria 27.1.2010, Pres. Priolo, Rel. Mela, in *Le Società*, 7/2010, 829 e ss., con nota SALAFIA.

che, proprio per ciò, deve ritenersi il preciso interesse generale a che sia data idonea pubblicità formale alla domanda giudiziale proposta dalla Pr., prospettando essa, da un lato, l'astratta instabilità dell'assetto dominicale delle partecipazioni in Sv. s.r.l, per come ora formalmente iscritte, e, dall'altro, l'esigenza dei terzi di avere contezza precisa di quanto sub iudice, a prescindere dall'effetto - prenotativo o meno - che a tale iscrizione complementare voglia attribuirsi;

P.Q.M.

Ordina al Conservatore di iscrivere la domanda giudiziale di cui all'atto di citazione 25.7.2011, notificato da S. PR., in data 10.8.2011 e 24.8.2011 a FIVERRE srl, a DC. M. e a F. SC.

Si comunichi.

Verona, 01/04/12

Il Giudice del Registro  
Dott. Andrea Miranda

**MICASO.it**